

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 10/06/2015

CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI S. ANTONIO CHIAMPO e ALTA VALLE

Via M.C. Merloni, 10 36072 Chiampo (VI) tel.0444 422 422 fax 0444 422 400 segreteria@ipabchiampo.it C.F./P.I. 00530590249

Art. 1—Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 125 del D.LGS. 163/2006, l'istituzione, la tenuta, i meccanismi di aggiornamento e le modalità di utilizzo dell'Albo Fornitori del Centro Servizi Assistenziali "S. Antonio" Chiampo ed Alta Valle.

L'Albo è diviso per categorie così come riportato nell'allegato "A" del presente regolamento. L'eventuale aggiornamento e modifica di tali categorie è effettuata con determina del Segretario-Direttore.

L'Albo presenta carattere aperto, pertanto le ditte in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata dell'Albo stesso.

Art. 2- Campo di applicazione

L'Albo sarà utilizzato dall'Ente come strumento di identificazione delle Ditte qualificate a fornire i beni e servizi e lavori, nell'ambito delle acquisizioni previste dal "Regolamento per la disciplina di appalti di forniture e servizi" del Centro Servizi Assistenziali.

Art.3- Preventiva pubblicazione

La formazione dell'Albo di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso (allegato "B") nell'albo e sul sito internet dell'Ente. L'Ente si riserva la facoltà di dare pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo con altri mezzi, tra i quali anche la comunicazione diretta alle imprese.

Nell'avviso saranno riportati la data dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo Fornitori, le modalità per l'iscrizione e l'indicazione della documentazione che dovrà essere allegata a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.

L'Albo Fornitori una volta approvato, sia in sede di prima istituzione che per i successivi aggiornamenti annuali, sarà pubblicato all'albo dell'Ente per la durata di 15 giorni. L'Albo sarà inoltre visibile, per tutta la durata della sua validità nel sito internet dell'Ente.

Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione

Le ditte che richiedono l'iscrizione all'Albo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività attinenti alla categoria merceologica di iscrizione;
- b) Iscrizione al registro prefettizio, se cooperativa, o iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali in attuazione all'art.9 della legge 381/91;
- c) Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006;
- d) Inesistenza delle cause interdittive previste dall'art.10 della legge 575/1965;
- e) Assenza di gravi inadempienze riportate nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali intrattenuti con l'Amministrazione;
- f) Per i lavori, attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata;

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli art. 46,47 e 76 del DPR 445/2000.

Le ditte dovranno indicare le categorie per le quali richiedono di essere iscritti all'Albo, specificando il codice numerico "Categorie" evidenziato nell'allegato 2).

Le ditte potranno essere invitate in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti sopraelencati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese o di richiedere copia autentica dei certificati.

Le ditte iscritte sono tenute, pena la cancellazione d'ufficio, a comunicare entro 30 giorni qualsiasi variazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa aver rilevanza ai fini del presente regolamento.

Art. 5- Modalità di iscrizione

L'istanza di iscrizione (allegato "C") , corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere inviata, a mezzo servizio postale, corriere privato o a mano al seguente indirizzo: "Centro Servizi Assistenziali" Via Madre Clelia Merloni 1, 36072 Chiampo (VI) entro i termini previsti.

La richiesta sarà sottoposta alla valutazione dell'Ente.

Art. 6 – Iscrizione e aggiornamento dell'Albo Fornitori.

L'iscrizione all'albo ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della domanda o del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

Le imprese che non riceveranno comunicazione di diniego dell'iscrizione o richiesta di documentazione integrativa sono iscritti all'Albo. Sarà comunque possibile verificare l'avvenuta iscrizione consultando il sito dell'Ente.

L'Albo viene aggiornato annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle nuove richieste pervenute entro il primo di marzo.

All'iscrizione delle ditte nell'Albo si procederà in base ad un criterio cronologico; l'ordine cronologico sarà determinato dal numero progressivo attribuito dal protocollo dell'Ente. Tale criterio sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento.

I soggetti iscritti devono produrre all'Ente, ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa o rinnovata l'iscrizione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti di iscrizione. Il mancato invio della dichiarazione comporta la cancellazione dall'elenco.

Art. 7 – Cancellazione dall'Albo Fornitori

La cancellazione dall'Albo fornitori dei soggetti iscritti è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

- a) Sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente punto 4;
- b) Mancata presentazione di offerta a seguito dell'invito a gara dell'Ente per due volte consecutive , senza fornire adeguata motivazione scritta;
- c) Iscrizione presso il Casellario Informatico dell'Autorità di annotazioni concernenti episodi di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati dalla stessa e/o da altre stazioni appaltanti;
- d) Qualora sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
- e) Con istanza scritta da parte dell'interessato.

La cancellazione preclude la nuova iscrizione per tre anni. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione alla Ditta a mezzo fax, con fissazione di un termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.

Art. 8 – Utilizzazione dell'Albo

Fatta salva la facoltà del Responsabile del procedimento per gli acquisti in affidamento diretto, ex comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, la scelta delle imprese da invitare seguirà un criterio di rotazione con scorrimento sistematico seguendo l'ordine precostituito dalla data di iscrizione, con piena facoltà di riconfermare l'invito alle imprese aggiudicatrici di forniture, servizi e lavori analoghi e che nell'esecuzione contrattuale non siano incorse in accertati inadempimenti a loro imputabili e si siano distinte per serietà.

In casi particolari e motivati e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario per assicurare all'Ente la migliore fornitura o servizio, l'Ente si riserva la facoltà di invitare anche ditte non iscritte all'Albo fornitori.

Art. 9 – Trattamento dati personali

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. lgs. 30/06/2003 n. 196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che l'Ente gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che chiederanno l'iscrizione all'Albo fornitori.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, comunicazione, cancellazione.

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

Il consenso al trattamento dei dati personali è obbligatorio per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori.